

Codice A1811A

D.D. 26 novembre 2015, n. 3508

Ferrovia Torino - Ceres, Comune di San Maurizio Canavese. Autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per interventi di ristrutturazione edilizia, parzialmente in sanatoria, per recupero sottotetto di fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria.

PREMESSO CHE

I signori TEPPATI ENRI Michelino e POMA Maria Cristina, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Comune (omissis), distinto al foglio n. 3, mappale n. 109, ubicato nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Torino-Ceres alla progr. Km. 17+000, hanno presentato al comune di San Maurizio C.se istanza per interventi di ristrutturazione edilizia, parzialmente in sanatoria, e recupero sottotetto di fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria (pratica edilizia n. 188/2013 relativa a recupero del sottotetto dell'immobile ai fini abitativi, ai sensi della LR 21/98, DPR 380/2001 e Permesso di Costruire n. 164/2014 in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in difformità alla Concessione edilizia n. 133/96 del 05.03.1997).

Le opere oggetto di richiesta consistono nel recupero del sottotetto compreso nella sagoma esistente con la realizzazione di due abbaini lateralmente alla ferrovia e sanatoria per l'avvenuta realizzazione di uno sporto della copertura di 0.50 m maggiore rispetto a quanto autorizzato con Concessione edilizia n. 133/96. Tali opere, come dichiarato dal Comune di San Maurizio c.se rientrano tra gli interventi di ristrutturazione ai sensi del combinato disposto dall'art. 13 della L. R. 56/1977 e dell'art. 3 della L.R. 21/1998, in quanto non comportano la modifica di alcun parametro urbanistico.

In ottemperanza dell'art. 23, comma 4 del DPR 380/2001 il Comune di San Maurizio C.se per l'esame contestuale degli interessi coinvolti, ha indetto una Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990, le cui sedute si sono tenute nelle date 18.12.2013 e 12.11.2014, nel corso delle quali è emersa la necessità di disporre di alcune integrazioni alla documentazione progettuale.

Essendo pervenute in data 23.04.2015 le integrazioni richieste, il comune di San Maurizio C.se ha indetto per il giorno 25.05.2015 una ulteriore riunione della CdS, di cui è stato redatto apposito verbale acquisito agli atti, nel corso della quale il Comune ha espresso parere preventivo favorevole sia alla sanatoria che alla realizzazione delle nuove opere; nel medesimo incontro la Società concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), con riferimento all'ubicazione dell'intervento nella fascia di rispetto prevista dall'art. 49 del DPR 753/80, preso atto delle integrazioni alla documentazione progettuale, ha evidenziato che avrebbe provveduto ad esprimere il proprio parere successivamente all'effettuazione di sopralluogo congiunto con la Regione Piemonte, la quale, concordando sul sopralluogo ha altresì comunicato la necessità di ottenere il rilascio del Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), assente in CdS.

In data 09/07/2015 un funzionario, su incarico del Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, alla presenza del tecnico incaricato, del Richiedente e di un rappresentante del G.T.T, ha effettuato una visita di sopralluogo come previsto

dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, nel corso della quale è stata verificata la conformità dello stato dei luoghi alla documentazione progettuale ed è stato riscontrato che le opere oggetto di richiesta non alterano lo stato di fatto sul territorio circostante e non determinano nuovi vincoli di subordinazione nei confronti della ferrovia.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T., ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con note prot. n. 10809 e n. 10810 365/DEF del 17.07.2015, acquisite agli atti con prot. n. 40105 e 40123/A18220 del 27.07.2015, la documentazione progettuale relativa alle opere in oggetto, corredata dal proprio parere favorevole sia alla realizzazione delle stesse che al mantenimento delle opere oggetto di richiesta di sanatoria, dichiarando che le stesse risultano compatibili con futuri potenziamenti della linea e non pregiudicano la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28.12.2006 n. 16/R, il 22.07.2015, con nota prot. n. 46100/A1811A, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 08.10.2015 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 01945, acquisita agli atti con prot. n. 52777/A18230 del 19.10.2015, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza sia ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, che al mantenimento delle opere oggetto di richiesta di sanatoria, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. del 28.12.2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres, ed il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di San Maurizio Canavese, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

Le opere oggetto di richiesta, come dichiarato dal Comune di San Maurizio C.se rientrano tra gli interventi di ristrutturazione ai sensi del combinato disposto dall'art. 13 della L. R. 56/1977 e dell'art. 3 della L.R. 21/1998, in quanto non comportano la modifica di alcun parametro urbanistico;

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: “Modifiche all’art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R”;

vista la Legge 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l’art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visto il D.lgs. n. 33/2013;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

visti i verbali delle Riunioni di CdS, indette dal Comune di San Maurizio C.se nelle date 18.12.2013, 12.11.2014 e 25.05.2015.

viste le note del G.T.T. prot. n. n. 10809 e n. 10810 365/DEF del 17.07.2015;

vista la nota di questo Settore prot. n. 46100/A1811A. del 22.07.2015;

vista la nota dell’U.S.T.I.F., prot. n. 01945 del 08.10.2015;

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, nell’ambito della CdS istituita dal Comune di San Maurizio Canavese, ai signori TEPPATI ENRI Michelino e POMA Maria Cristina, in qualità di proprietari dell’immobile sito in Comune (omissis), distinto al foglio n. 3, mappale n. 109, ubicato nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Torino-Ceres alla progr. Km. 17+000, l’autorizzazione in deroga all’art. 49 del DPR 753/80, ai sensi dell’art. 60 del medesimo DPR, per:

- interventi eseguiti in difformità alla Concessione edilizia n. 133/96 del 05.03.1997 e della DIA 125/1998, riconducibili all’art. 36 del DPR 380/2001, consistenti nel maggiore sporto della copertura di 0.50 m, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza e depositati in data 27/07/2015 con prot. n. 40105/A18220;
- interventi di ristrutturazione edilizia per recupero sottotetto ai fini abitativi di fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza e depositati in data 27/07/2015 con prot. n. 40123/A18220;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi del comma n. 4 dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e

Infrastrutture (già Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi) della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 33/2013.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti